



UNIVERSITÀ
di VERONA

Decreto Rettorale

Conferimento di n. 1 borsa di Dottorato di Ricerca nell'ambito del progetto "Strengthening the MIRRI Italian Research Infrastructure for Sustainable Bioscience and Bioeconomy", area ESFRI "Health and Food", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 3.1. Bando di concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca, XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona;

VISTO il D.M. n. 226 del 14.12.2021 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

VISTO il D.M. n. 247 del 23.02.2022 "Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca";

VISTO il "Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca" approvato con DR 2932/2022 del 4.4.2022;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 29.03.2022, con le quali viene approvata l'istituzione e attivazione dei Dottorati di Ricerca – XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023 e il numero delle borse di studio messe a disposizione dall'Ateneo per i corsi con sede amministrativa a Verona e il relativo ammontare;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3264 del 28-12-2021 "Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 3.1, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 114 del 21/06/2022 con il quale è ammesso a finanziamento il progetto CODICE IR0000005 "Strengthening the Mirri Italian Research Infrastructure for sustainable Bioscience and Bioeconomy, area ESFRI H&F" (Infrastrutture SUS-MIRRI), CUP: D13C22001390001;

VISTO quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 "Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC, art. 47;

FATTA RISERVA delle eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno pubblicati esclusivamente sul sito dei [Dottorati di Ricerca](#) (alla pagina: Accesso al dottorato di ricerca > Concorso per l'accesso al Dottorato > Bando di concorso, XXXVIII ciclo)

DECRETA

ART. 1 – BANDO DI CONCORSO

1.1 E' indetta la selezione pubblica per "Conferimento di n. 1 borsa di Dottorato di Ricerca nell'ambito del progetto "Strengthening the MIRRI Italian Research Infrastructure for Sustainable Bioscience and Bioeconomy", area ESFRI "Health and Food", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 3.1. Bando di concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca, XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023".

CORSI DI DOTTORATO		Posti con borsa
Dottorato	Biotechnologie	1

1.2 Per ciascun corso di dottorato di ricerca le informazioni relative al numero dei posti messi a concorso, al numero delle borse di studio, ai criteri per la valutazione degli eventuali titoli, alle

date di espletamento delle prove di ammissione, alla lingua e ad altre modalità per lo svolgimento delle selezioni, sono riportate nell'*Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato*, che costituisce parte integrante del presente bando pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito di: [Dottorati di Ricerca](#) (disponibile alla pagina: Accesso al dottorato di ricerca > Concorso per l'accesso al Dottorato > Bando di concorso), Ministero dell'Università e della Ricerca, Euraxess e sulla Gazzetta Ufficiale.

- 1.3 Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni saranno pubblicati esclusivamente all'interno del sito dei [Dottorati di Ricerca](#).
- 1.4 Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione, salvo quanto sopra previsto.

ART. 2 – ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

- 2.1 Il percorso di dottorato relativo alle posizioni attivate nell'ambito del presente Bando verrà attivato con decorrenza dal **1° febbraio 2023**. Il percorso ha durata triennale e si intende definitivamente concluso con la discussione della tesi da svolgersi entro il mese di ottobre dell'anno solare successivo alla fine del corso. Il titolo di Dottore di Ricerca viene conferito dal Rettore e si consegue alla conclusione del ciclo con il superamento della prova finale.
- 2.2 Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, del testo integrale della tesi nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto (IRIS) che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

- 3.1 Potranno presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che:
 - hanno studiato in Italia e sono in possesso di laurea magistrale, laurea specialistica o laurea del vecchio ordinamento (pre D.M. 509/1999)
 - hanno studiato all'estero e sono in possesso di un titolo di studio universitario equivalente alle predette lauree (Master of Science/Art) che, nel Paese dove hanno compiuto gli studi universitari, dà accesso al dottorato. Non danno accesso al dottorato i titoli professionalizzanti (come ad es: Master in Business Administration - MBA, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery - MBBS, ecc.).
- 3.2 Potranno presentare domanda per partecipare agli esami di ammissione anche coloro che conseguiranno il titolo di studio richiesto per l'accesso al dottorato entro e non oltre la data di iscrizione al dottorato (la chiusura delle procedure di iscrizione avverrà il 31 gennaio 2023). In tal caso la partecipazione alle selezioni verrà disposta "**con riserva**" ed i candidati saranno tenuti a presentare all'Area Ricerca – U.O. Dottorati di Ricerca allegato alla domanda di iscrizione, pena la decadenza, il certificato di laurea o relativa autocertificazione (prevista ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari).
- 3.3 Coloro che sono già in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca non possono essere ammessi a sostenere le prove per un corso avente tematiche analoghe a quelle in cui si è già conseguito il titolo. Coloro i quali abbiano già usufruito di una borsa di dottorato non possono usufruire di una seconda borsa.
- 3.4 Tutti i candidati sono ammessi al concorso **con riserva**. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, potrà essere disposta **in qualsiasi momento** con motivato provvedimento, anche successivamente allo svolgimento delle prove.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

- 4.1 La domanda di partecipazione al concorso, compilata on-line e poi stampata e sottoscritta, potrà essere presentata a partire dal giorno **15 novembre** sino alle **ore 12:00 (ora locale) del 15 dicembre 2022** esclusivamente in forma telematica, utilizzando il servizio internet attivo al link: www.univr.it/ammissionedottorati.

Il candidato dovrà:

- collegarsi al sito www.univr.it/ammissionedottorati
- in caso di presentazione della prima candidatura registrarsi inserendo i dati richiesti
- se studenti di quest'Ateneo o se in possesso delle credenziali per aver presentato una candidatura negli anni scorsi, autenticarsi utilizzando le proprie credenziali

- selezionare il corso di dottorato prescelto
- procedere alla compilazione della domanda on-line inserendo tutti i dati richiesti e necessari per la partecipazione alla selezione.

Le indicazioni operative per la presentazione della candidatura on-line sono disponibili in apposite "**Linee Guida**" sulle pagine web dei corsi di dottorato.

- 4.2 Terminata la compilazione on-line il modulo dovrà essere stampato, sottoscritto e trasmesso, unitamente alla documentazione richiesta nella specifica scheda dell'*Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato*, **ESCLUSIVAMENTE** tramite posta elettronica all'indirizzo phd.selection@ateneo.univr.it entro e non oltre le ore **13:00 del 15 dicembre 2022**, pena **l'esclusione dalla selezione**.

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa **in formato pdf** dal proprio indirizzo e-mail personale indicando come oggetto "*Trasmissione candidatura dottorato in , Cognome e Nome del candidato*". Qualsiasi modalità di trasmissione differente da quella indicata comporterà **l'esclusione automatica** dalla selezione.

La dimensione massima di ogni singola e-mail comprensiva di allegati non deve superare i 20 MB. In caso di superamento del limite il sistema invia in automatico un messaggio di errore che potrebbe arrivare anche qualche giorno dopo l'invio della suddetta e-mail. Sarà responsabilità del candidato monitorare questi eventuali messaggi che potrebbero anche essere identificati come spam.

Nel caso si rendesse necessario inviare più di una e-mail, deve essere riportato lo stesso oggetto: es: *Trasmissione candidatura dottorato in Cognome e Nome del candidato – 1 invio*
Trasmissione candidatura dottorato in Cognome e Nome del candidato – 2 invio, ecc.....

Per eventuali problemi tecnici inviare e-mail a phd.support@ateneo.univr.it, per chiarimenti relativi al bando inviare e-mail a dottorati.ricerca@ateneo.univr.it.

- 4.3 Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione al concorso con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza per evitare il sovraccarico del sistema.

E' responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura, non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informativo in prossimità della scadenza dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei sistemi applicativi né per la dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito e forza maggiore.

Le domande che risultassero incomplete nella compilazione e/o nella trasmissione degli allegati obbligatori saranno escluse. Dopo la scadenza del bando non saranno, in alcun caso, ammesse integrazioni alla documentazione già inviata ad eccezione di quelle eventualmente richieste dall'Ufficio Dottorati.

- 4.4 I candidati possono concorrere per più corsi di dottorato. Per ogni corso cui intendono partecipare gli aspiranti dovranno compilare e stampare il modulo on-line e spedirlo unitamente ai titoli richiesti nell'*Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato*.

- 4.5 La documentazione richiesta per la partecipazione al concorso potrà essere prodotta in italiano o inglese, la traduzione sarà a cura e sotto la responsabilità del candidato.

- 4.6 Gli elenchi delle candidature pervenute correttamente verranno pubblicati successivamente alla chiusura della procedura e prima dell'espletamento delle selezioni sulla pagina dei corsi alla voce "come iscriversi". I candidati dovranno verificare i propri dati e segnalare quanto prima eventuali anomalie all'Ufficio Dottorati esclusivamente via e-mail all'indirizzo dottorati.ricerca@ateneo.univr.it.

ART. 5 - DISPOSIZIONI PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO STRANIERO

- 5.1 Ai soli fini di verificare se il titolo conseguito consente l'accesso al dottorato di ricerca, i candidati dovranno inviare, oltre alla propria candidatura e i titoli richiesti per il corso prescelto, anche la seguente documentazione in formato pdf:

- Diploma di Bachelor (Bachelor of Science/Art o equivalente) e un certificato attestante il titolo di studio conseguito con l'indicazione degli esami sostenuti, relativa votazione e Scala di Valutazione (Transcript of Records)

- Diploma di Master (Master of Science/Art o equivalente) e certificato attestante il titolo di studio conseguito con l'indicazione degli esami sostenuti, relativa votazione e Scala di Valutazione (Transcript of Records)
- Diploma Supplement (dove esistente)
- ogni altro documento utile alla valutazione del titolo di studio posseduto.

I suddetti documenti, qualora non fossero redatti in italiano o inglese, dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana o inglese.

- 5.2 Se il titolo accademico è già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, i candidati dovranno indicare l'Università italiana e gli estremi del decreto rettorale con cui è stata dichiarata l'equipollenza stessa. Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto, si provvederà d'ufficio alla verifica dell'idoneità e veridicità dei titoli conseguiti ai soli fini dell'ammissione al Dottorato di Ricerca sulla base della documentazione presentata ai sensi dell'art. 5.1 del presente Bando.
- 5.3 Oltre ai documenti sopra indicati al candidato potrà essere richiesto di fornire ulteriore documentazione nel caso in cui sussistano esigenze valutative specifiche.
- 5.4 La partecipazione alle selezioni di tutti i candidati con titolo di studio conseguito all'estero verrà disposta "**con riserva**". La verifica sull'idoneità e la veridicità del titolo di studio straniero, prevista al punto 5.1, verrà effettuata successivamente all'espletamento delle prove e solo sui candidati risultati vincitori e/o idonei nella graduatoria di merito. Nel caso in cui, dopo le opportune verifiche, il titolo di studio presentato dal candidato non risulti corrispondente al livello richiesto per l'accesso al Dottorato di Ricerca presso l'Università di Verona, non si darà seguito alla procedura di iscrizione e si provvederà ad attribuire la posizione resasi vacante al candidato utilmente posizionato nella graduatoria.

ART. 6 - CANDIDATI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ O DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

- 6.1 Le prove sono organizzate tenendo conto delle esigenze dei candidati con invalidità, disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010. Il candidato con certificato di invalidità, disabilità di cui alla legge n. 104/1992, o con diagnosi di DSA, che intende chiedere l'applicazione di specifici adattamenti, deve:

- dichiararlo all'atto dell'iscrizione al concorso, nel testo della e-mail attraverso la quale provvede alla trasmissione della candidatura secondo la procedura descritta all'art. 4.2;

- trasmettere specifica richiesta utilizzando l'apposito modulo (Allegato 2), unitamente alle certificazioni e agli allegati necessari ed elencati ai successivi articoli 6.4 e 6.5, da inviare via e-mail all'indirizzo adattamentiprove@ateneo.univr.it. Compilando il modulo, il candidato rende altresì le dichiarazioni necessarie.

- 6.2 Le richieste di adattamento delle prove devono pervenire entro i medesimi termini previsti per l'iscrizione al concorso e riportati all'art. 4.2.

- 6.3 Il candidato con invalidità, disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, o con DSA:

- in caso di prova con un tempo massimo prestabilito per il suo svolgimento, può chiedere di fruire di un tempo aggiuntivo (nella misura massima del 50% se trattasi di candidato con invalidità o disabilità ai sensi della legge n. 104/1992; nella misura massima del 30% se trattasi di candidato con DSA);

- può chiedere inoltre ulteriori adattamenti necessari in ragione della specifica condizione di invalidità, disabilità o DSA, e in relazione alla tipologia di prova.

- 6.4 Il candidato con DSA deve presentare idonea certificazione, in originale o copia autenticata in carta semplice, rilasciata da non di più tre anni, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) o da strutture e/o specialisti accreditati dallo stesso. A tal fine il candidato può in ogni caso inviare la certificazione in copia o scansione via e-mail dichiarandone la conformità all'originale nel sopra citato modulo di richiesta di adattamento.

6.5 Il candidato con invalidità, o disabilità ai sensi della legge n.104/1992, deve presentare idonea certificazione, in originale o copia autenticata in carta semplice, rilasciata dalla commissione medica competente per territorio, comprovante il tipo e il grado d'invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. A tal fine il candidato può in ogni caso inviare la certificazione in copia o scansione via e-mail dichiarandone la conformità all'originale nel sopra citato modulo di richiesta dell'ausilio.

6.6 I candidati e le candidate di cui al presente articolo possono essere ammessi a fruire delle misure previste per lo svolgimento della prova con la certificazione medica in loro possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN per emergenza Covid19, con riserva, da parte dell'Ateneo, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

6.7 Le candidate e i candidati con invalidità, disabilità ai sensi della legge n.104/1992, o con DSA, residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o DSA, rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. In attesa dell'accertamento dell'autenticità della documentazione predetta da parte degli organi di Ateneo, la/il candidata/o residente in un Paese non UE è ammessa/o allo svolgimento della prova con riserva. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti dai candidati per mezzo e-mail contattando l'UO Inclusione all'indirizzo adattamentiprove@ateneo.univr.it.

ART. 7 – PROVE DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI

7.1 L'esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad accertare la preparazione e le attitudini alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati.

7.2 Le modalità di selezione e i criteri di valutazione delle prove di ammissione sono indicati nella scheda di ciascun corso di dottorato nell'*Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato*.

7.3 Le prove di ammissione, si svolgeranno il giorno e l'ora indicati nell'*Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato*. Sulla pagina del corso alla voce "come iscriversi" saranno pubblicate eventuali comunicazioni.

Per accedere alle prove i candidati dovranno esibire lo stesso documento di riconoscimento - carta d'identità, patente di guida, passaporto - utilizzato per la registrazione della candidatura online e nel caso in cui la prova sia sostenuta in modalità telematica tramite Zoom, ove previsto, dovranno garantire di avere una webcam per consentire alla Commissione Giudicatrice l'identificazione e il contatto visivo durante la prova.

7.4 Il concorso si intende superato se nelle prove previste dal bando sarà raggiunta una votazione di almeno 40/60, ove non diversamente specificato nell'*Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato*. La valutazione dei titoli sarà sommata al punteggio della prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dagli aspiranti. Nel caso in cui il punteggio dei titoli non sia specificato nell'*Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato*, sarà la Commissione Giudicatrice che stabilirà il punteggio per la valutazione.

7.5 Per tutte le tipologie di posto messe a bando la Commissione Giudicatrice si può riservare la possibilità di redigere graduatorie separate tenuto conto delle preferenze espresse e delle candidature pervenute.

Nel caso in cui per una delle graduatorie specifiche di un corso non pervenissero candidature, in caso di rinuncia o in mancanza di candidati idonei nella stessa graduatoria, la Commissione si può riservare la possibilità di attribuire il posto agli idonei di una delle altre graduatorie del corso previa verifica dei requisiti richiesti.

7.6 **I candidati non riceveranno alcuna comunicazione in merito ai risultati delle prove di ammissione.** Le graduatorie finali, approvate con decreto rettorale, saranno rese note mediante affissione all'*Albo Ufficiale dell'Ateneo* e sulle pagine web di ogni singolo corso.

Dalla data della pubblicazione del suddetto decreto decorre il termine per eventuali impugnative. Gli atti dei concorsi sono pubblici; ad essi è consentito l'accesso ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 8 – COMMISSIONI GIUDICATRICI

- 8.1 Le Commissioni Giudicatrici per l'esame di ammissione sono formate da tre componenti appartenenti al Collegio dei docenti del dottorato.
La Commissione può essere integrata - senza oneri per l'Amministrazione Centrale - da esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora siano in atto specifici accordi che lo prevedano espressamente. Le Commissioni nominano al proprio interno il Presidente e il Segretario.
I decreti di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici saranno resi disponibili sulle pagine web di ogni singolo corso entro il 1° dicembre 2022.

ART. 9 – AMMISSIONE AI CORSI E IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI

- 9.1 I candidati saranno ammessi alla frequenza dei corsi secondo l'ordine della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.
- 9.2 In caso di parità di punteggio, si applicherà il criterio di preferenza per il più giovane di età ai sensi dell'art. 3 – comma 7 – della Legge 127/97 come modificato dall'art. 2 della Legge 16.06.1998, n. 191.
- 9.3 I vincitori del concorso dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie salvo diversamente specificato nel Decreto Rettorale di nomina dei vincitori, pena l'esclusione, immatricolarsi seguendo l'apposita procedura disponibile all'indirizzo www.univr.it/immatricolazionedottorati.
- 9.4 La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sarà considerata rinuncia al posto che verrà assegnato al candidato che segue in graduatoria. A seguito di specifica comunicazione inviata esclusivamente tramite e-mail, il candidato successivo sarà invitato a immatricolarsi seguendo le modalità di cui al punto 8.2 entro i cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
- 9.5 Se a seguito di verifiche sulla documentazione presentata risultassero dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decadrà automaticamente d'ufficio dall'iscrizione. L'Amministrazione universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (quali borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comporterà infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei contro interessati.

ART. 10 – DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE

- 10.1 Possono partecipare al concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca gli iscritti alle scuole di specializzazione medica dell'Ateneo di Verona o di altro Ateneo.
Eventuali disposizioni che differiscano da quanto sopra riportato sono specificate nella sezione "Posti a concorso" nelle schede dei Corsi – Allegato 1.
- 10.2 Se vincitori del concorso, all'atto dell'iscrizione, gli specializzandi dovranno presentare il nulla osta che attesti che la frequenza congiunta tra Corso di Dottorato e Scuola di Specializzazione è stata considerata compatibile, anche in considerazione della distanza tra le sedi di erogazione dei corsi, ed autorizzata da parte del Direttore della Scuola stessa e dal Coordinatore dei Corsi di Dottorato.
- 10.3 Per incompatibilità tra il compenso erogato agli specializzandi e la borsa di dottorato durante il periodo di frequenza congiunta la borsa di studio non viene erogata, le mensilità inizieranno ad essere accreditate successivamente alla conclusione della specializzazione. Le mensilità non erogate restano nella disponibilità dei fondi dell'Amministrazione.

ART. 11 – DIRITTI, OBBLIGHI E INCOMPATIBILITÀ DEI DOTTORANDI

- 11.1 La frequenza al Corso di dottorato comporta un **impegno esclusivo e a tempo pieno**; qualsiasi attività diversa da quelle di formazione e ricerca deve essere autorizzata dal Collegio docenti previo parere favorevole del Supervisore e del co-Supervisore. In particolare per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del

Corso. La remunerazione delle attività lavorative autorizzate per i dottorandi con borsa di studio non deve superare il valore dell'importo annuo della borsa come definito al successivo art. 12 comma 1.

- 11.2 I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato possono beneficiare per il periodo di durata normale del corso di dottorato, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, **compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione**, ai sensi dell'articolo 2 della legge del 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
- 11.3 L'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo è consentita nei casi previsti dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022.
- 11.4 Il dottorando può svolgere periodi di studio e stage presso soggetti pubblici o privati all'estero per un periodo di 12 mesi salvo diversamente previsto dalla proposta progettuale sulla quale insistono le posizioni oggetto del presente bando.
- 11.5 Per le disposizioni in materia di diritti, obblighi e incompatibilità dei dottorandi durante la frequenza dei corsi e per quanto non disciplinato dal presente Bando si rinvia al [Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca](#) reperibile alla pagina: Accesso al dottorato di ricerca > Disposizioni normative che regolano il dottorato).

ART. 12 – BORSE DI STUDIO

- 12.1 L'importo annuo della borsa di dottorato è pari a Euro 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali INPS previsti dalla legge a carico del percipiente. La durata della borsa è pari all'intera durata del corso di dottorato (3 anni/36 mesi) e le rate sono erogate con cadenza mensile. La mensilità di febbraio 2023 sarà accreditata a fine mese se **entro il 31 gennaio 2023** sarà stata regolarizzata l'iscrizione e depositata tutta la documentazione richiesta. Diversamente a fine marzo verranno erogate due mensilità.
- 12.2 L'importo della borsa è elevato del 50% in proporzione ed in relazione agli autorizzati periodi di permanenza all'estero.
In caso di sospensione o esclusione dal corso di dottorato la borsa di studio è corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
- 12.3 L'assegnazione della borsa di dottorato viene confermata annualmente a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno di riferimento previa verifica da parte del Collegio docenti.
- 12.4 A decorrere dal primo anno a ciascun dottorando è assicurato per l'attività di ricerca in Italia e all'estero un budget di importo non inferiore al 10% dell'importo annuale della borsa medesima.
- 12.5 Le borse di studio non possono essere cumulate con assegni di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, eccetto quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di formazione o di ricerca all'estero.

ART. 13 – IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CORSI

- 13.1 Per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di dottorato i **dottorandi titolari di borsa di studio** dovranno versare un'unica rata al momento dell'iscrizione di **€ 442,00** composta da € 176,00 a titolo di tassa regionale diritto allo studio, € 250,00 per contributi, € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale;
Eventuali variazioni dei suddetti importi saranno resi noti con successive comunicazioni.
- 13.2 I dottorandi in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente potranno richiedere la riduzione della Tassa Regionale Diritto allo Studio e/o dei contributi studenteschi per la frequenza dei corsi secondo le modalità indicate nel decreto rettorale pubblicato alla pagina <https://www.univr.it/it/concorsi/studenti/riduzione-contribuzione-studentesca>.

Sono esonerati dal versamento dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi:

- i dottorandi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% in possesso della certificazione prevista dalla legge 104/92 e rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie;
- i dottorandi in possesso dei requisiti di cui all'art. 30 Legge n.118/1971;

- i titolari di borsa di studio del Governo italiano (per gli studenti stranieri il bando annuale è consultabile sul sito del [Ministero degli Affari Esteri](#));
- i vincitori di borsa per il diritto allo studio;
- i vincitori di posto senza borsa di dottorato.

I dottorandi con invalidità riconosciuta compresa tra il 50% e il 65% versano l'importo ridotto pari a € **192,00** per contributi.

I dottorandi stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo individuati annualmente con decreto del MUR versano l'importo ridotto pari a € **150,00** per contributi.

Art. 14 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI

- 14.1 I diritti di proprietà intellettuale sui possibili risultati conseguiti dal dottorando, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente, ai Regolamenti di Ateneo e in base a quanto stabilito dai principi "Open science" e "FAIR Data", al fine di garantire un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, tenendo conto anche delle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
- 14.2 Il dottorando ha l'obbligo di comunicare senza ritardo al Coordinatore il conseguimento dei risultati, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza la preventiva autorizzazione dell'Università. Nel caso in cui il dottorando collabori a gruppi di ricerca potrà essere invitato a sottoscrivere apposito impegno di riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale e di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.
- 14.3 Nel caso in cui i contenuti della tesi siano oggetto di deposito di domanda di brevetto, di specifici accordi di riservatezza, di pubblicazione in volume o rivista, i dottorandi possono presentare richiesta di embargo temporaneo.

ART. 15 – NORME FINALI

- 15.1 L'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo: www.univr.it/it/privacy.
- 15.2 Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Maria Gabaldo, Responsabile Area Ricerca, Via S. Francesco n. 22, Verona, tel. 045 8028078, e-mail: dottorati.ricerca@ateneo.univr.it
- Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nel [Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca](#) (disponibile alla pagina: Accesso al dottorato di ricerca > Disposizioni normative che regolano il Dottorato di Ricerca), nonché alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dottorato di Ricerca.
- 15.3 Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste all'Area Ricerca – Ufficio Dottorati di Ricerca, Via S. Francesco, n. 8, tel. 00 39 045 8028078, e-mail: dottorati.ricerca@ateneo.univr.it o sul sito dei [Dottorati di Ricerca](#) e sulle pagine web di ogni singolo corso.

Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i

Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato

Dottorato in Biotecnologie Coordinatore: Prof. Matteo Ballottari			
Durata	1° febbraio 2023 – 31 gennaio 2026 Discussione Tesi: entro ottobre 2027		
Requisiti richiesti per l'ammissione	_ Laurea specialistica o magistrale; _ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; _ analogo titolo accademico conseguito all'estero.		
Obiettivi formativi e lingua del corso	Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono reperibili sul sito web dell'Università di Verona al seguente link Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese		
Posti a concorso	Borse PNRR-Infrastrutture SUS-MIRRI	n. 1	La borsa è destinata alla realizzazione di un progetto di ricerca nel seguente ambito: Studio dei microbiomi associati a matrici ambientali inquinate da PFAS per lo sviluppo di strategie di biorisanamento da tali composti. Referente: prof. Silvia Lampis
	Totale posti a concorso	n. 1	
Modalità di svolgimento	Candidati Italiani e stranieri <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione dei titoli* (punteggio: minimo da conseguire per accedere alla prova orale 40, max. 60) • Prova orale (punteggio: minimo da conseguire 40, max. 60) Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese <ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza obbligatoria della lingua inglese • Conoscenza della lingua italiana fortemente raccomandata 		
Prova orale	Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la connessione saranno forniti alla pagina web del corso successivamente alla chiusura del Bando. Data: 11/01/2023 Ora: 10:00		
Criteri di valutazione delle prove	*La valutazione dei titoli è propedeutica per l'ammissione alle prove concorsuali. Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di 40/60. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso . Il concorso si intende superato se in ciascuna delle prove previste dal bando (valutazione titoli e prova orale) sarà raggiunta una votazione di almeno 40/60. La votazione della valutazione dei titoli sarà sommata al punteggio della prova orale per la definizione della graduatoria finale di merito.		
Titoli oggetto di valutazione e relativo punteggio	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti durante l'intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la scadenza del bando: max. 15 punti • Tesi di Laurea: max. 10 punti • Curriculum Vitae et studiorum (con eventuali esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca): max. 30 punti • Pubblicazioni scientifiche: max. 5 punti Punteggio titoli: minimo da conseguire 40, max. 60		

Materie su cui
verte l'esame

La prova orale prevede la discussione di tematiche inerente all'ambito di ricerca previsto.